



DECRETO 19 aprile 1999 n.44

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Disposizioni per l'introduzione dell'euro attinenti le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 9 della Legge 13 febbraio 1998 n.25;

Visto il decreto 19 aprile 1999 n.43 (Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'euro);

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 12 aprile 1999 n.14;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Dichiarazioni e attestazioni in euro con le Pubbliche Amministrazioni

Nel periodo transitorio le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti privati gestori di servizi pubblici assicurano l'adempimento di quanto disposto dal 2° comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1998, n. 124, predisponendo la modulistica necessaria e fornendo una piena informazione al pubblico.

Art. 2

Pagamenti e versamenti in euro con le Pubbliche Amministrazioni

1. Nel periodo transitorio le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati gestori di servizi pubblici assicurano agli utenti la possibilità di utilizzare l'euro nelle transazioni economiche che non avvengono in contanti.
2. Ai creditori e debitori delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.
3. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.
4. Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano pagamenti, riscuotono versamenti o ricevono documenti in euro, procedono alle necessarie conversioni valutarie e documentali.

5. Con delibera del Congresso di Stato, sentito l'Istituto di Credito Sammarinese, verranno stabilite le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso gli sportelli di Tesoreria di Stato, per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento, per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

Art. 3

Adozione dell'euro quale moneta di conto e documenti contabili obbligatori

1. Quando l'euro è utilizzato come unità di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro.
2. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
3. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.
4. Il saldo delle differenze dovute alla conversione in euro dei valori di conto espressi in lire viene imputato al conto economico.
5. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo.
6. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.
7. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

Art. 4

Conversione in euro del capitale sociale delle imprese

1. Le società il cui capitale sociale è rappresentato da azioni che intendono avvalersi di quanto disposto dal successivo comma 5, provvedono a convertire le stesse azioni in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito all'articolo 5 del Decreto 19 aprile 1999 n.43 (Principi e disposizioni generali e di carattere contabile e finanziario per l'introduzione dell'euro).
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono disposte dagli amministratori in deroga agli articoli 27 e 52 della legge 12 giugno 1990 n. 68. I verbali del consiglio di amministrazione relativi al processo di conversione possono essere redatti anche senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti nei termini previsti dalla legge. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica ma comunque entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

7. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 5

Criteri di rilevazione contabile delle operazioni e di trattamento delle relative differenze di cambio

1. Gli elementi monetari denominati nelle valute degli stati membri partecipanti all'Unione Monetaria Europea o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle stesse sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione.

2. Le differenze di cambio rilevate in applicazione del comma 1 sono incluse nel conto economico.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari